

Pubb

REG.PROV.COLL.
REG.RIC.

Firmato
digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[REDACTED] non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1. dell'atto, datato [REDACTED] notificato in pari data, con il quale il Centro di Selezione VFPI Roma, in relazione al bando di reclutamento, per il 2019, di 8000

[REDACTED]

volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) – 4° blocco, ha emesso il giudizio di non idoneità per [REDACTED] con relativa attribuzione del coefficiente di PS3, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente, tra cui:

2. il modulo del colloquio psicologico recante le osservazioni effettuate dall'Ufficiale psicologo, con richiesta di approfondimento psichiatrico;
3. il modulo di approfondimento psichiatrico recante le osservazioni effettuate dallo Specialista con il relativo referto e la proposta di attribuzione del coefficiente PS3;
4. il verbale delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psico- fisici ed attitudinali, recante per quanto attiene alla valutazione che qui si impugna e contesta, il profilo sanitario con il coefficiente 3 attribuito all'Apparato psichico e la diagnosi giustificativa: [REDACTED]
5. la graduatoria finale degli idonei al bando di concorso de quo, contenuta nell'atto recante prot. N. M_D GMIL REG2020 0110905 05-03-2020 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Il Vice Direttore Generale nella parte in cui non include il ricorrente nell'elenco degli idonei, nonché del relativo atto di approvazione della graduatoria;
6. tutta la documentazione acquisita dal ricorrente a seguito di istanza di accesso presentata in data 6.2.2020 ed acquisita in data 20.02.2020;
7. dell'art. 2, comma1, lett. J) e dell'art. 10, punto 9, del bando di concorso per il reclutamento, per il 2019, di 8000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) – 4° blocco, nonché della Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvata con D.M. 4.6.2014, nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] il dott. Fabrizio

██████████
D'Alessandri, celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020, come specificato nel verbale;

Visto l'art. 60 cod. proc. amm. e l'art. 25, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020;

Considerato che:

con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato l'atto, datato ██████████ in il quale il Centro di Selezione VFP1 Roma, in relazione al bando di reclutamento, per il 2019, di 8000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) – 4° blocco, ha emesso il giudizio di non idoneità per “Tratti di insicurezza e di immaturità”; nonché la graduatoria finale del concorso de quo;

il gravame è affidato a motivi che lamentano tra l'altro l'erroneità degli accertamenti;

il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio resistendo al ricorso;

l'adito T.A.R. ha disposto verifica in sede cautelare finalizzata ad accertare la sussistenza o meno della suindicata causa di inidoneità alla procedura concorsuale, incaricando il Ministero della Difesa – Servizio Sanitario dell'Arma dei Carabinieri con sede in Roma,;

è stata depositata la relazione di verifica secondo la quale non si riscontra la condizione di inidoneità alla procedura concorsuale;

all'esito favorevole della verifica, l'adito T.A.R. ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione;

parte ricorrente ha curato l'integrazione del contraddittorio come ordinato;

il ricorso merita accoglimento in quanto dalle risultanze della verifica, rispetto alla quale il Collegio non ha ragione di dissentire, non sussiste la causa di non idoneità psico-fisica causa di esclusione e parte ricorrente si palesa come in

possesso del profilo sanitario adeguato;

il provvedimento che ha dichiarato la non idoneità psico-fisica del ricorrente deve essere annullato e, conseguentemente deve essere annullata la graduatoria in parte qua;

le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

nulla per gli oneri di verifica, atteso che l'organo incaricato non ha presentato la relativa istanza evidentemente ritenendo l'opera svolta ricompresa nei compiti istituzionali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.


Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 500,00, oltre accessori se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED], con collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, comma 17 del D. L. 31.12.2020 n. 183, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente



Rosa Perna, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.